



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

N. 5/XV/A

SCHEMA DI NORMA DI ATTUAZIONE

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei revisori dei Conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148

Approvato dalla Prima Commissione
il 20 marzo 2018

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

AGUS, Presidente e relatore - FUOCO, Vice Presidente - MELONI Giuseppe, Segretario - CARTA - CONGIU - DERIU - PITTALIS

pervenuta il 22 marzo 2018

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 26 ottobre 2017, in ottemperanza a quanto disposto dal Presidente del Consiglio regionale all'atto dell'assegnazione, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 45, comma 7 del Regolamento, di richiedere il parere preliminare della Terza Commissione consiliare sullo Schema di "Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna per l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lett. e) del decreto legge n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148".

Lo schema di norma di attuazione (che, qualora approvato, come è noto, sarà contenuto in un decreto legislativo) è composto da quattro articoli e prevede l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Amministrazione regionale sarda in attuazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 138 del 2011.

Come evidenziato nella relazione illustrativa trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, lo schema è finalizzato a introdurre anche nell'ambito della Regione sarda un sistema di controllo a garanzia dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, mediante le norme di attuazione dello Statuto speciale il quale prevede la competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli uffici.

Come si evince dalla stessa relazione illustrativa, in virtù di tale competenza esclusiva, la disciplina del Collegio potrebbe essere demandata alla legge regionale anche per aspetti fondamentali che sono, invece, direttamente disciplinati nello schema. Quest'ultimo, infatti, rimanda alla legge regionale soltanto per la disciplina di dettaglio (relativa ai compensi, alla specificazione di alcune funzioni e al procedimento di nomina).

Sotto questo profilo, tuttavia, la Commissione ritiene che i contenuti dello Schema elaborati dalla Commissione paritetica, alla quale, peraltro, partecipano anche i componenti che rappresentano la Regione, non sacrificino le prerogative dell'autonomia regionale garantite dallo Statuto speciale. Tali contenuti, infatti, risultano comunque finalizzati ad assicurare una maggiore trasparenza ed una maggiore efficacia dell'azione amministrativa e consentono di avviare in tempi rapidi la riforma.

La Terza Commissione permanente, nella seduta del 17 gennaio 2018, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sul testo e, rilevando l'opportunità di precisare anche in questo atto legislativo l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile attribuita al Consiglio regionale sardo, ha suggerito di proporre al Governo di accogliere, dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto, l'inserimento del seguente periodo: "Il Consiglio regionale della Sardegna, nell'esercizio della sua autonomia organizzativa, funzionale e contabile e nel rispetto dei principi

stabiliti dalla normativa statale in materia, istituisce con Regolamento interno un proprio organo di revisione".

La Prima Commissione permanente, prendendo atto del parere favorevole della Terza Commissione, considerando che l'articolo 72 del decreto legislativo n. 118 del 2011, a tutela dell'autonomia organizzativa, funzionale e contabile già attribuita al Consiglio regionale da altre fonti, consente al medesimo di dotarsi di un proprio organo di revisione, ha condiviso e ha fatto propria la proposta aggiuntiva e, auspicando la rapida approvazione del decreto, nella seduta del 20 marzo 2018, ha deliberato, all'unanimità, di proporre al Consiglio di esprimere parere favorevole sullo Schema di Norma di attuazione qualora il Governo accolga di integrarne il contenuto con la proposta disposizione aggiuntiva sopra riportata.

La Terza Commissione, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha espresso all'unanimità l'allegato parere favorevole con osservazioni sullo schema di Norma di attuazione in oggetto.

La Terza Commissione permanente, nell'esprimere parere favorevole sulla proposta in esame, rilevata l'opportunità di precisare anche in questo atto normativo l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile costituzionalmente attribuita al Consiglio regionale della Sardegna, suggerisce alla Commissione di merito di proporre all'Aula l'aggiunta, dopo il primo periodo dell'articolo 1, del seguente periodo: "Il Consiglio regionale della Sardegna, nell'esercizio della sua autonomia organizzativa, funzionale e contabile e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, istituisce con Regolamento interno un proprio organo di revisione".

Schema di decreto legislativo recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei Revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148".

Testo decreto

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione Sardegna (di seguito il Collegio), quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.

Art. 2

Composizione e costituzione del Collegio

1. Il collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, confermabili per una sola volta, scelti mediante estrazione da un elenco i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti, essere residenti in Sardegna.

2. La costituzione del Collegio è disposta con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.

3. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il Collegio opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 3

Disciplina integrativa delle funzioni

1. La legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, determina i compensi dei componenti il collegio e può dettare norme integrative sulle sue funzioni e competenze.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Le spese per il funzionamento del Collegio sono a carico della Regione Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Schema di decreto legislativo recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei Revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148".

Relazione illustrativa

Il presente Decreto prevede l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011 n. 148.

Il collegio, per espressa previsione normativa, è un organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente in cui è istituito e opera in stretto raccordo con la sezione di controllo della Corte dei Conti. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della norma che ha previsto l'istituzione di tale Collegio, ha chiarito, nella sentenza n. 198/2012, che l'art. 14 mira a introdurre per le amministrazioni regionali un sistema di controllo analogo a quello già previsto, per le amministrazioni locali, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006), "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica" (art. 1, comma 166).

Ad avviso della Corte, "si tratta, sostanzialmente, di un collegamento fra i controlli interni alle amministrazioni regionali e i controlli esterni della Corte dei conti, secondo il modello che, in attuazione del citato art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, è stato sperimentato, per gli enti locali, dalla menzionata legge n. 266 del 2005. E tale collegamento fra controllo interno e controllo esterno assolve anche a una funzione di razionalità nelle verifiche di regolarità e di efficienza sulla gestione delle singole amministrazioni, come risulta, del resto, dalla disciplina della legge n. 20 del 1994, secondo cui "la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge" è accertata dalla Corte dei conti "anche in base all'esito di altri controlli".

L'art. 19 bis del D.L. n. 138/2011 ha stabilito che l'attuazione delle disposizioni nel medesimo contenute, nelle regioni ad autonomia differenziata, avvenga nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

In proposito, pur dovendosi considerare che, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto speciale, la Regione ha potestà legislativa (esclusiva) in materia di ordinamento dei propri uffici, si è ritenuto di prevedere con norme di attuazione l'istituzione dell'Organo di controllo interno, le sue funzioni fondamentali e i requisiti essenziali dei suoi componenti, rinviando alla legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, la determinazione dei compensi, la disciplina integrativa di specifiche funzioni e quella di dettaglio del procedimento di nomina.

Il Decreto si compone di quattro articoli che, di seguito, si illustrano.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del Collegio dei revisori, in attuazione e nel rispetto delle specifiche previsioni della disposizione normativa che ne prevede la costituzione nell'ordinamento, l'art. 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148.

L'articolo 2 disciplina la composizione e la costituzione del Collegio, prevedendo che l'organo sia composto da tre membri e che i componenti durino in carica tre anni e siano rinnovabili una sola volta. Il comma 1 riproduce le disposizioni già previste nella norma statale in ordine alle modalità di nomina dei componenti, i quali devono essere scelti mediante estrazione da un elenco i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali nonché possedere la qualifica di revisore legale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010. Tale previsione è conforme al disposto del suddetto articolo 14, comma 1, lett. e) che, si ricorda, è espressione di principi fondamentali in materia oggetto di legislazione concorrente che, come tali, non potrebbero essere disattesi.

Il comma 2 precisa che la costituzione del collegio sia disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale.

Al comma 3 si stabilisce che le funzioni del Collegio dei revisori siano svolte in raccordo con la sezione regionale della Corte dei Conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

L'articolo 3 rinvia alla legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, la determinazione dei compensi dei componenti del collegio e l'eventuale disciplina integrativa delle funzioni e delle competenze del Collegio.

L'articolo 4, infine, precisa che gli oneri relativi al funzionamento del Collegio sono posti a carico della Regione, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.